



[Indietro](#)

Pubblicato il 25/10/2017

~~REMISSIONE DEL RICORSO~~
~~2155/2017 REG. RIC.~~



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia**

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro
generale 2155 del 2017, proposto
da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso
dall'avvocato Lorenzo Esposti,
con domicilio eletto presso il suo
studio in Milano, Va Nino Bixio
32:

contro

Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca, in
persona del legale rappresentante

p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia; Liceo Artistico -OMISSIS-non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di non ammissione alla classe successiva;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le

parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il giudizio finale di non ammissione alla classe successiva non risulta adeguatamente motivato con riferimento alle due materie ritenute non sufficienti (Italiano e discipline progettuali del design), tenuto conto della documentazione agli atti del giudizio, da cui emerge una valutazione sufficiente in Italiano;

Rilevato in particolare che tale giudizio non contiene una valutazione della possibilità dell'alunno di recuperare nell'anno successivo e ciò appare contraddittorio con le risultanze del registro elettronico, prodotto in atti e non contestato dall'Amministrazione, dal quale emergono votazioni ampiamente positive durante l'anno nella lingua Italiana nonché votazioni sufficienti in discipline progettuali del design (salvo la sola prova del

5 giugno 2017 effettuata subito dopo le dimissioni ospedaliere per -OMISSIS-);

Ritenuto che, stante l'inizio del nuovo anno scolastico, un'adeguata tutela cautelare può essere garantita con l'ammissione con riserva alla classe successiva;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto ammette con riserva l'alunno -OMISSIS- alla classe successiva.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17/10/2018.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno

2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto,

Presidente, Estensore

Alberto Di Mario,

Consigliere

Diego Spampinato,

Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi dei soggetti
interessati nei termini indicati.

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)